



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 100 / 2024 del 15/04/2024

***Oggetto:* DIRETTORE AMMINISTRATIVO - NOMINA [ARTICOLO 3, COMMA 1-QUINQUES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 51].02 S.M.**

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO

Tel 0171 641111 - C.F. e P.IVA 01127900049

pec: aso.cuneo@cert.legalmail.it - email: protocollo@ospedale.cuneo.it

www.ospedale.cuneo.it



Deliberazione del Direttore Generale

**OGGETTO: DIRETTORE AMMINISTRATIVO - NOMINA
[ARTICOLO 3, COMMA 1-QUINQUIES, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 S.M.I.].**

**Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle –
Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,**

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023)

– Premesso quanto segue:

con deliberazione della Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023, il sottoscritto fu nominato direttore generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, a far data dal 1° gennaio 2024.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", il direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell'Azienda e nomina i responsabili delle strutture operative. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

Ai sensi del successivo comma 1-quinquies, il direttore amministrativo e il direttore sanitario «... *partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale...*».

Tale sinergia è ribadita dall'articolo 17, comma 2, della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10 s.m.i. "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali", laddove è precisato che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite ed elencate al comma 1, il direttore generale «...*si avvale del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo...*».

Per quanto concerne le modalità di scelta delle due figure, l'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 s.m.i. "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" detta disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo; in particolare, il direttore generale affida tali funzioni «...*attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione...*».

La Regione Piemonte ha avviato la formazione del predetto elenco con deliberazione della Giunta Regionale n. 47-7865/2023/XI del 4 dicembre 2023 “D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171. Approvazione degli avvisi pubblici e dei modelli di proposta di candidatura per la formazione degli elenchi di idonei all'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale”, successivamente modificata con deliberazione pari organo n. 22-7928/2023/XI del 18 dicembre 2023. L'elenco in questione è stato formato e approvato con determinazione del direttore generale della Sanità della Regione Piemonte n. 244/A1400B/2024 del 5 aprile 2024.

Come previsto dall'articolo 18, comma 4, della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10 s.m.i., i direttori Sanitario e Amministrativo cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

- Atteso che la scelta del direttore amministrativo ha carattere "tecnico-discrezionale" e trova fondamento nel rapporto fiduciario che necessariamente deve intercorrere tra il direttore generale dell'Azienda e il professionista incaricato;
- visto l'elenco degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie, approvato con determinazione del direttore generale della Sanità della Regione Piemonte n. 244/A1400B/2024 del 5 aprile 2024;
- considerato che la funzione comporta la direzione di tutti i servizi amministrativi dell'Azienda e pertanto richiede, oltre alla conoscenza dei meccanismi di gestione delle Aziende Ospedaliere piemontesi, una significativa competenza in ambito giuridico-amministrativo;
- esaminato il curriculum vitae del signor Rinaldi dott. Giorgio ed evidenziato il bagaglio teorico professionale posseduto, ritenuto importante in relazione agli obiettivi che l'Azienda si è posta e agli interventi attualmente in via di esecuzione o programmati per il miglioramento della risposta al bisogno di salute del territorio;
- ritenuto, pertanto, di indirizzare la scelta sul predetto candidato, in considerazione di quanto sopra e delle ottime capacità organizzative e di gestione dei rapporti interni ed esterni nelle strutture dirette in precedenza, oltreché in questa Azienda, dove svolge la funzione di direttore amministrativo dal 1° agosto 2023;
- ritenuto, per le motivazioni sopra esposte e in considerazione del curriculum formativo e professionale posseduto, di nominare quale direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle il signor Rinaldi dott. Giorgio, che risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92 s.m.i., è inserito nell'elenco regionale dei soggetti idonei ad assumere l'incarico di direttore amministrativo di aziende sanitarie regionali e non è in quiescenza;
- evidenziato ancora che nei confronti del signor Rinaldi dott. Giorgio non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla nomina previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., né alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, nonché agli articoli 3, comma 1, lettera e), 5, 8, 10, 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 s.m.i. “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, come da dichiarazione acquisita agli atti;
- dato atto che i contenuti normativi e lo schema tipo del contratto di prestazione d'opera intellettuale del direttore amministrativo sono disciplinati dalla D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019 e che, come previsto dalla D.G.R. n. 18-1902 del 28 agosto 2020, i contratti dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico conferito al direttore generale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale;

- atteso che, per quanto concerne gli aspetti economici, i criteri per la determinazione degli emolumenti sono fissati dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 s.m.i. e sono stati determinati – attesa la collocazione di questa Azienda Ospedaliera in seconda fascia di complessità aziendale, ai sensi della D.G.R. n. 25-4646 dell’11 febbraio 2022 – secondo lo schema contrattuale ridefinito dalla D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019;
- ritenuto di dover prescindere, nell’adozione del presente provvedimento, dall’acquisizione del parere del direttore amministrativo e acquisito il parere favorevole del direttore sanitario, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”,

DELIBERA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
2. di nominare direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., a far data dal 16 aprile 2024, il signor Rinaldi dott. Giorgio, nato a Trinità (CN), il 20 maggio 1959;
3. di dare atto che l’incarico ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 16 aprile 2024 e che lo stesso decade trascorsi tre mesi dalla sostituzione del direttore generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale direttore amministrativo;
4. di regolare l’incarico mediante sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera intellettuale, secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019, che viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];
5. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte – Direzione Regionale Sanità – Settore Pianificazione e Assetto Istituzionale del SSR;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 s.m.i., al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività sanitarie e amministrative di questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

**Il Direttore Generale
Tranchida dott. Livio**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**Il Direttore Sanitario
Coletta dr. Giuseppe**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Cuneo

Contratto di prestazione d'opera intellettuale

Premesso che:

- il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, con deliberazione n. _____ del _____, ha nominato il signor Rinaldi dott. Giorgio, nato a Trinità (CN) il 20 maggio 1959, quale direttore amministrativo dell'azienda medesima;
- il predetto incaricato ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di direttore amministrativo, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", o di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., nonché agli articoli 3, comma 1, lettera e), 5, 8, 10, 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 s.m.i. "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", che all'articolo 2, comma 1, prevede che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del Titolo Terzo del Libro Quinto del codice civile;

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 s.m.i. "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";

vista la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 s.m.i. "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali";

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 s.m.i. "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale",

tra

il signor Tranchida dott. Livio, nato a Erice (TP) il 4 giugno 1976, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (Codice fiscale 01127900049) quale direttore generale della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda in Cuneo - via Michele Coppino n. 26

e

il signor Rinaldi dott. Giorgio, nato a Trinità (CN) il 20 maggio 1959 (Codice fiscale RNLGREG59E20L427O), residente a Cuneo, via Vittorio Amedeo II n. 13, domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle in Cuneo – via Michele Coppino n. 26

ai sensi dell'articolo 2230 del Codice civile,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Durata)

1. Il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo conferisce al signor Rinaldi dott. Giorgio, che accetta, l'incarico di direttore amministrativo dell'Azienda medesima.
2. L'incarico ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 16 aprile 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il signor Rinaldi dott. Giorgio si impegna a esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di direttore amministrativo sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del direttore generale.
2. Il signor Rinaldi dott. Giorgio, nella sua qualità di direttore amministrativo, risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il signor Rinaldi dott. Giorgio, nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 s.m.i., recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (GDPR).

Articolo 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il direttore amministrativo si impegna a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria.
2. Il direttore amministrativo, qualora sia iscritto a un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Articolo 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al direttore amministrativo, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di € 117.600,00 (euro centodiciassettemilaseicento/00), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il signor Rinaldi dott. Giorgio accetta il compenso, riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al direttore amministrativo, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di €. 3.615,00 (euro tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o a iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione e a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio, riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Ospedaliera, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il

contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Articolo 5 (Quota incentivante)

1. Il direttore generale, tenendo conto degli obiettivi economico-gestionali, di qualità e di trasparenza previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del direttore amministrativo, il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente articolo 4, comma 1.
2. Uno specifico obbiettivo è assegnato con riferimento al rispetto dei tempi di pagamento, per una quota dell'indennità di risultato non inferiore al 30 per cento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i. (Legge di bilancio 2019).
3. In sede di definizione degli obiettivi, viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Articolo 6. (Tutela legale)

1. L'Azienda Ospedaliera, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal direttore amministrativo in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al direttore generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti a un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliatazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del direttore amministrativo.

Articolo 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a. quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i.;
 - b. in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
 - c. quando il direttore amministrativo sia stato revocato ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge regionale n. 10/1995 s.m.i.;
 - d. quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e. nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 s.m.i.;
 - f. negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del direttore generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale direttore amministrativo.
3. Il direttore generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il direttore amministrativo nei casi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge regionale n. 10/1995 s.m.i.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Articolo 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo Terzo del Libro Quinto del codice civile.

Articolo 9 (Oneri e spese contrattuali)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

Letto, condiviso e sottoscritto in due originali.

Cuneo,

Il direttore generale
Tranchida dott. Livio

L'incaricato
Rinaldi dott. Giorgio

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, il signor Rinaldi dott. Giorgio dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4, e 7 del presente contratto.

Cuneo,

Il direttore generale
Tranchida dott. Livio

L'incaricato
Rinaldi dott. Giorgio